#### ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via Ulpiano, 11, 001963 Roma, (CF: 97018720587), rappresentato dall'Ing. Luigi D'Angelo (CF: DNGLGU70E25G942C), che sottoscrive il presente accordo in qualità di Coordinatore della Struttura di Missione "Sisma Centro Italia", domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

La Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma, (CF: 80143490581), rappresentato dal Dott. Stefano Fermante, (CF: FRMSFN65B26A132H), che sottoscrive il presente accordo in qualità di Soggetto Attuatore Delegato, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;

e

La Regione Marche, Via Gentile da Fabriano, 9, 60125 Ancona, (CF: 80008630420), rappresentata dall'Ing. Raffaele Pasquali, (CF: PSQRFL76R25H211X), che sottoscrive il presente accordo in qualità di dirigente del Settore Rischio Sismico e S.A. Sisma 2016 autorizzato con DGR 565 del 16/04/2024, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

La Regione Umbria, Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia, (CF: 80000130544), rappresentato dall'Ing. Stefano Nodessi Proietti, (CF: NDSSFN64M25G478Q)), che sottoscrive il presente accordo in qualità di Direttore dell'Ufficio "Governo del territorio, ambiente, protezione civile", domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

La Regione Abruzzo - Agenzia Regionale di Protezione Civile, Via Salaria Antica Est, 27, L'Aquila, (CF: 93112080663), rappresentato da Mauro Casinghini, (CF: CSNMRA70H12H501T), che sottoscrive il presente accordo in qualità di Direttore dell'Agenzia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA) (CF: 93068580666), rappresentato dall'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano (CF: PRVSVT77S20H792Y), che sottoscrive il presente Accordo in qualità di Titolare, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, in L'Aquila (AQ), Via Avezzano, 11/C - 67100;

e

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere (USRC) (CF: 93068570667), rappresentato dall'Ing. Raffaello Fico (CF: FCIRFL76B18F839K), che sottoscrive il presente Accordo in qualità di Titolare, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, in Fossa (AQ), Piazza Gemona, 1 - Villaggio S. Lorenzo.

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove afferma che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio del Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 67 ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 che ha istituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere;

Visto l'articolo 1, comma 772, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2025, i termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernenti la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata ai predetti Uffici Speciali per la ricostruzione;

Visto l'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 904 del 15 luglio 2022 con cui, al fine di garantire il necessario supporto tecnico – amministrativo alle Regioni e ai Comuni interessati dal contesto emergenziale in rassegna nell'espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee realizzate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016 è stato autorizzato l'avvalimento dell'Ufficio Centralizzato Espropri (UCE) costituito nell'ambito degli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevedendo che l'organizzazione e le modalità di espletamento dell'attività di supporto siano definite mediante Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 974 del 9 marzo 2023 che ha autorizzato la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell'avvalimento dell'Ufficio Centralizzato Espropri disposto ai sensi dall'articolo 1 della citata ordinanza n. 904/2022;

Visto l'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1075 del 4 marzo 2024 che ha autorizzato l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'avvalimento dell'Ufficio Centralizzato Espropri disposto dall'art. 1 delle sopra citate ordinanze n. 904/2022 e n.974/2023.

Ritenuto di dover dare attuazione alla sopra citata disposizione mediante la stipula di un Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 tra tutte le Amministrazioni interessate;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

### Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

## Art. 2 - Oggetto

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio, la Regione Marche, la Regione Umbria e la Regione Abruzzo, si avvalgono del supporto tecnico amministrativo dell'Ufficio Centralizzato Espropri (UCE) costituito dagli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, per le attività relative alle procedure di esproprio e di occupazione temporanea delle aree sui cui insistono le strutture emergenziali temporanee realizzate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016.

## Art. 3 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano reciprocamente a svolgere le attività di competenza, di seguito dettagliate:

- Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge una funzione di raccordo delle attività espropriative di competenza dei comuni, anche attraverso riunioni periodiche con le parti coinvolte, mettendo a disposizione della Parti i documenti e le informazioni in proprio possesso.
- La Regione Lazio, la Regione Marche, la Regione Umbria e la Regione Abruzzo forniscono il necessario supporto finalizzato a favorire la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni da parte dei comuni ricadenti nel proprio territorio, mettendo a disposizione delle Parti i documenti e le informazioni in proprio possesso.
- L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere forniscono le professionalità dotate di adeguate competenze tecniche e amministrative e le idonee attrezzature logistiche e informatiche. I predetti Uffici speciali forniscono il supporto tecnico-amministrativo ai Comuni ed alle Parti in merito alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziale temporanee realizzate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Centro Italia a partire dal giorno 24.08.2016.

## Art. 4 – Durata

Il presente accordo cessa alla chiusura dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2024. Nel caso di proroga dello stato di emergenza e qualora siano ancora disponibili le occorrenti risorse finanziarie, le Parti possono procedere alla proroga del presente Accordo, per il tempo necessario alla conclusione delle attività espropriative.

### Art. 5 – Oneri

Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente accordo si provvede, nel limite di euro 170,385,00 a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 1075 del 4 marzo 2024.

Gli Uffici Speciali di cui sopra provvedono alla rendicontazione delle spese effettuate in attuazione del presente accordo al Dipartimento della protezione civile, che, all'esito dell'attività istruttoria,

trasferisce le relative risorse sulla contabilità speciale n. 5730 intestata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila.

# Art. 5 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente richiamato o disciplinato nel presente Accordo, le parti rinviano agli art. 11 e 15 della legge 7/8/1990, n. 241, ss.mm.ii., nonché alle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo è devoluta alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo.

Il presente Accordo viene letto, confermato e sottoscritto.

Dipartimento de	lla Protezione Civile della Presidenza del Consi Ing. Luigi D'Angelo	glio dei Ministri
	Regione Lazio Dott. Stefano Fermante	
	Regione Marche Ing. Raffaele Pasquali	
	Regione Umbria Ing. Stefano Nodessi Proietti	
	Regione Abruzzo Dott. Mauro Casinghini	

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (U.S.R.A.)
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) Ing. Raffello Fico